

25 maggio 2020 – ore 15:00



DL RILANCIO: SOSTEGNO ALLE IMPRESSE, INCENTIVI E SOSPENSIONI

DL RILANCIO: SOSTEGNO ALLE IMPRESSE, INCENTIVI E SOSPENSIONI

- ✓ **Misure di sostegno alle imprese** 15.00 – 15.30 **Andrea Alberani**
- ✓ **Disciplina degli aiuti alle imprese** 15.30 – 16.00 **Lucia Pasquinelli**
- ✓ **Misure fiscali** 16.00 – 16.30 **Mevio Martelli**
- ✓ **Versamenti sospesi, proroghe e rinvii** 16.30 – 17.00 **Elena Venturini**
- ✓ **L'accertamento alla luce dei D.L. Cura Italia, Liquidità, Rilancio** 17.00 – 17.30 **Fabio Sozzi**



2

DL 19 maggio 2020 n.34

una storia travagliata

- ✓ Se ne inizia a parlare già a marzo definendolo «**Decreto Aprile**»
- ✓ Vista l'impossibilità di definirne in tempo i contenuti viene ribattezzato «**Decreto Maggio**»
- ✓ **13 maggio** viene approvato dal governo - conferenza stampa sul «**Decreto Rilancio**»
- ✓ **19 maggio** viene pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** dopo la **bollinatura** della **Ragioneria** e la firma del **Capo dello Stato**

3

 PASSEPARTOUT.
Software e servizi gestionali

 **PASSEPARTOUT**[®]
Software e servizi gestionali

DL RILANCIO

—

**MISURE DI SOSTEGNO
ALLE IMPRESE**

—

Andrea Alberani

 PASSEPARTOUT.
Software e servizi gestionali

Art.24 – DISPOSIZIONI VERSAMENTO IRAP

Versamento IRAP (comma 1):

- Non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 ed il primo acconto 2020 determinato nella misura del 40% (Art.17, comma 3 del DPR 435/2001) e nella misura del 50% per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Art.58 del D.L. n.124/2019);
- Dalla bozza al testo definitivo è stato introdotto questo periodo: «L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020»;
- La relazione tecnica in commento all'Art.24 aggiunge: «pertanto l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolata con il metodo storico, ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale».

5

Art.24 – DISPOSIZIONI VERSAMENTO IRAP

L'agevolazione è riconosciuta (comma 2):

- Esercenti attività di impresa con ricavi, Art.85, comma 1, lettera a) e b) TUIR (sostanzialmente beni e servizi inerenti attività), non superiori a 250 milioni nel periodo di imposta precedente;
- Esercenti attività di lavoro autonomo con compensi, Art.54, comma 1 TUIR, non superiori a 250 milioni nel periodo di imposta precedente.

Sono tenuti (comma 2) al versamento del saldo 2019 e primo acconto 2020:

- Intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria (banche, società di intermediazione mobiliare, confidi, operatori del microcredito...) di cui all'articolo 162-bis TUIR;
- Imprese di assicurazione (Art.7 del D.Lgs. 446/1997);
- Amministrazioni ed enti pubblici (Art.10-bis del D.Lgs. 446/1997).

6

Art.25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il Contributo è riconosciuto (**commi 1 e 3**) ai soggetti **titolari di P.IVA**:

- Esercenti attività di impresa con ricavi, Art.85, comma 1, lettera a) e b) TUIR (sostanzialmente beni e servizi inerenti attività), non superiori a 5 milioni nel periodo di imposta precedente;
- Esercenti attività di lavoro autonomo con compensi, Art.54, comma 1 TUIR, non superiori a 5 milioni nel periodo di imposta precedente;
- Titolari di reddito agrario, Art.32 TUIR.

Sono esclusi (**comma 2**):

- Soggetti in cui **risulta** cessata l'attività alla data di presentazione dell'istanza;
- Enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2 TUIR;
- Intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria (banche, società di intermediazione mobiliare, confidi, operatori del microcredito...) di cui all'articolo 162-bis TUIR;
- Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, lavoratori dello spettacolo di cui agli Artt.27 e 38 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
- Dipendenti e Liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casce private).

7



Art.25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Condizioni (**comma 4**)

- Il fatturato di aprile 2020 si sia ridotto di oltre il 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
- Il contributo è comunque riconosciuto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti da altri eventi calamitosi (eventi sismici, alluvionali, crolli di infrastrutture) e che quindi già versavano in stato di emergenza, prima del COVID-19. In precedenza si pensava che la disposizione facesse riferimento ai Comuni della «prima zona rossa» (*Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini* (Lombardia) e *Vò* (Veneto)).

8



Art.25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Ammontare del contributo (commi 5 e 6)

- Per i soggetti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente, il contributo è pari al 20% della differenza fra fatturato di aprile 2019 e fatturato di aprile 2020;
- Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 nel periodo di imposta precedente, il contributo è pari al 15% della differenza fra fatturato di aprile 2019 e fatturato di aprile 2020;
- Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 nel periodo di imposta precedente, il contributo è pari al 10% della differenza fra fatturato di aprile 2019 e fatturato di aprile 2020;
- In ogni caso l'ammontare del contributo è non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (*ovviamente con riduzione del fatturato, oppure inizio attività dal 1 gennaio 2019, oppure domiciliato nei comuni già colpiti da eventi calamitosi*);
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP (**comma 7**).

9

Art.25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

MODELLO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI	NOTE
PF	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116	Nel rigo sono ricompresi anche i ricavi di cui all'art. 57 e all'art. 85, comma 2, del TUIR (autoconsumo e destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa)
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2	
	Compensi		RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3	La norma parla di ricavi in generale e, quindi, non rigo dovrebbero essere ricompresi anche quelli di cui all'art. 57 e all'art. 85, comma 2, del TUIR
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	I LM2	Nel rigo è indicato il totale dei componenti positivi (non solo ricavi/compensi ma anche plusvalenze e sopravvenienze attive, altri componenti positivi, ecc.)
SP	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116	Vale quanto specificato per PF
	Compensi	Contabilità semplificata	RG2, col. 5	
SC	Ricavi		RE2	
			RS107, col. 2	
		Contabilità ordinaria	RS111	
	Contabilità semplificata	RG2, col. 7		Vale quanto specificato per PF

10

Art.25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Istanza all'Agenzia Entrate (**commi 8, 9 e 10**)

- Siamo in attesa del provvedimento che definisca modalità di effettuazione, il contenuto informativo e i termini di presentazione;
- L'istanza deve essere presentata in via telematica, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, utilizzando i canali Entratel o Fisconline, anche da un intermediario (articolo 3, comma 3 DPR 322/1998) già delegato al cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica;
- L'istanza deve contenere l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica: il titolare delle ditte individuali, il legale rappresentante per le società di capitali e i componenti dell'organo di amministrazione, tutti i soci per le società di persone (solo accomandatari per le s.a.s.) nonché i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti su indicati;
- L'Agenzia procede alla consultazione della banca dati tenuta dal Ministero dell'Interno e in caso di irregolarità che comportano cause di decadenza dal diritto al contributo, il firmatario dell'autocertificazione (non l'intermediario) è punito con la reclusione da 2 a 6 anni;
- Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate (**comma 11**), in base all'IBAN indicato sull'istanza.

11



Art.25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Attività di controllo e regime sanzionatorio (**commi 12 e 13**)

- Se il contributo non spetta in tutto o in parte, anche per mancato superamento della verifica antimafia, la sanzione va dal 100% al 200% del contributo non spettante e gli interessi nella misura del 4% annuo;
- Se l'attività di impresa o di lavoro autonomo cessa, successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e a esibirli a richiesta da parte dell'Agenzia.

12



Art.28 – CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZIONE

Destinatari (commi 1, 3 e 4)

- Il **credito pari al 60%** dell'ammontare mensile del canone, è destinato ai soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni** nel periodo di imposta precedente;
- Riguarda i canoni di locazione, di leasing o di concessione di tutti gli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo;
- Le «strutture alberghiere e agrituristiche» usufruiscono dell'agevolazione **indipendentemente** dal volume di ricavi;
- Per gli enti non commerciali, compresi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti, il canone deve essere riferito all'immobile destinato all'attività istituzionale;
- In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo, il credito spetta nella **misura del 30%** (comma 2).

13



Art.28 – CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZIONE

Ammontare e utilizzo del credito (commi 5 e 6)

- Il credito è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno;
- Il credito spetta a condizione che nel mese di riferimento ci sia stata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente;
- Il credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- Il credito è utilizzabile nella dichiarazione relativa al periodo di sostenimento delle spesa ovvero in compensazione in F24, successivamente al pagamento dei canoni.

14



Art.28 – CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZIONE

Limiti del credito d'imposta (commi 7 e 8)

- Il credito d'imposta non soggiace né al limite generale di compensabilità dei crediti di imposta pari a 700.000 euro, né al limite di 250.000 euro di cui all'Art.1, comma 53 della Legge 244/2007;
- Il credito di imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi canoni, con il credito di imposta per negozi e botteghe di cui all'Art.65 del DL 18/2020;
- Il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti compresi istituti di credito e intermediari finanziari (Art.122, comma 2, lettera b del DL 34/2020).

15

 PASSEPARTOUT.
Software e servizi gestionali

 **PASSEPARTOUT**[®]
Software e servizi gestionali

DL RILANCIO

—

**DISCIPLINA DEGLI
AIUTI ALLE IMPRESE**

—

Lucia Pasquinelli

 PASSEPARTOUT.
Software e servizi gestionali

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Modifiche apportate dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020 al DL Cura Italia - Fondo di solidarietà mutui prima casa (art.54 DL Cura Italia)

Il **Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18** (denominato "DL Cura Italia") è stato convertito in legge tramite la **Legge n.27 del 24 aprile 2020**. Per quanto attiene le misure a sostegno della liquidità tramite il sistema bancario, si segnalano le seguenti modifiche apportate **all'art.54** del DL Cura Italia, avente ad oggetto il **Fondo di solidarietà mutui prima casa**. In particolare, l'art.54 del DL Cura Italia ha introdotto la possibilità per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti di essere ammessi, per il periodo 17/03/2020-17/12/2020, ai benefici del Fondo Gasparrini, ossia il fondo che prevede la facoltà, per i titolari di un mutuo prima casa, di **beneficiare della sospensione del pagamento delle rate** al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. In particolare, le principali modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto sono le seguenti:

- è stato incrementato l'**importo massimo dei mutui** ammissibili **da 250.000 euro a 400.000 euro**;
- è stato specificato che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa **anche per i mutui già ammessi** ai benefici del Fondo **per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate**;
- è stato specificato che si può accedere alla misura di sostegno anche in caso di **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

17



Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Modifiche apportate dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020 al DL Cura Italia - Fondo di solidarietà mutui prima casa (art.54 DL Cura Italia)

Inoltre, sono stati aggiunti ulteriori articoli, tra cui:

- **Art. 54-ter Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa**: al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale **è sospesa, per la durata di sei mesi** a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore**;
- **Art. 54-quater Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura: per l'anno 2020**, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. **Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi** relativi ai mutui per gli operatori economici vittime di usura.

18



Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Novità riguardanti i finanziamenti fino a 25.000 euro introdotti dal DL Liquidità

Nella seduta di giovedì 21 maggio 2020, le Commissioni riunite VI e X della Camera hanno concluso l'esame del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n.23 (denominato «DL Liquidità»).

Le principali modifiche apportate alla **lettera m) comma 1 dell'art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI** relativamente ai **prestiti fino a 25.000 euro coperti al 100%** dal Fondo di Garanzia sono le seguenti:

- l'**importo massimo finanziato** viene innalzato a **30.000 euro**; inoltre i parametri considerati ai fini della definizione dell'importo del finanziamento sono, alternativamente:
 - il **25% del fatturato totale del 2019**;
 - il **doppio della spesa salariale annua del 2019 o dell'ultimo anno disponibile**; per le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, il riferimento sono "i costi del personale attesi per i primi due anni di attività";
- la **durata massima** passa da **6 anni a 10 anni**;
- il **tasso d'interesse applicato** è stato **ridotto** e non potrà superare il tasso di rendistato con durata analoga al finanziamento maggiorato dello 0,20%;
- ai nuovi parametri di importo finanziato e durata si potranno, inoltre, **adeguare anche i prestiti ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione**.

19 N.B. LE MODIFICHE SARANNO DEFINITIVE SOLO UNA VOLTA CONCLUSO L'ITER DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO



Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Task Force misure a supporto della liquidità

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il **Ministero dello Sviluppo Economico**, la **Banca d'Italia**, l'**Associazione Bancaria Italiana**, il **Mediocredito Centrale (MCC)** e **Sace** hanno costituito una Task Force per assicurare l'efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il DL Cura Italia e il DL Liquidità. Tramite il **Comunicato Stampa N° 105 del 20/05/2020** sono stati resi noti i seguenti dati:

Comunicato Stampa N° 105 del 20/05/2020



- *Salgono a 2,3 milioni per un valore di 240 miliardi, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti; si può stimare che, in termini di importi, circa l'80% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; l'1% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame;*
- *superano quota 280.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le PMI presentati al Fondo di Garanzia per le PMI dal 17 marzo al 19 maggio 2020 per un importo complessivo di oltre 13,1 miliardi di euro;*
- *attraverso "Garanzia Italia" di Sace sono state concesse garanzie per 152 milioni, su 17 richieste ricevute; le potenziali operazioni di finanziamento in fase di valutazione e istruttoria da parte delle banche si confermano in circa 250 per un valore complessivo di circa 18,5 miliardi di euro. Una volta terminata l'attività di istruttoria, costruzione dei pool e conseguente delibera, le banche accreditate sul portale dedicato, ad oggi oltre 200, presenteranno le richieste a SACE, che emetterà la garanzia entro 48 ore dalla ricezione come già accaduto per le 17 richieste di garanzie fino ad ora ricevute e emesse in poche ore attraverso la piattaforma digitale dedicata.*

20



Disciplina degli aiuti alle imprese

DL Rilancio – Titolo II Sostegno alle imprese e all'economia – Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti

Il **DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34** «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (di seguito «**DL Rilancio**») disciplina, al Titolo II «Sostegno alle imprese e all'economia», Capo II il «Regime quadro della disciplina degli aiuti». In particolare, prevede misure di aiuto in capo a **Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio**. Le forme di **aiuto alle imprese** previste, sono le seguenti:

- **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali** (art.54);
- **garanzie sui prestiti** (art.55);
- **tassi di interesse agevolati per i prestiti** (art. 56);
- **aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19** (art.57);
- **aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling** (art.58);
- **aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19** (art. 59);
- **sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19** (art.60).

21



Disciplina degli aiuti alle imprese

DL Rilancio – Titolo II Sostegno alle imprese e all'economia – Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60:

- sono adottati **ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final** «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19/03/2020 e successive modifiche; la Comunicazione illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono, in base alle norme dell'Unione, per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, in particolare le piccole e medie imprese ("PMI");
- L'**articolo 107 TFUE** (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) definisce gli **aiuti di Stato** come aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Si tratta quindi di **aiuti che conferiscono un vantaggio selettivo**, in quanto limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese; quando determinate misure si qualificano come aiuti di stato è necessario che vengano **notificate preventivamente alla Commissione Europea**, che dovrà **decidere in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno**; lo stesso articolo 107 TFUE elenca le forme di aiuto ritenute compatibili con il mercato interno tra cui «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali»;
- le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è «**un'impresa**», ossia qualsiasi **ente che esercita un'attività economica**, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività (Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01).

22



Disciplina degli aiuti alle imprese

DL Rilancio – Titolo II Sostegno alle imprese e all'economia – Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60:

- **non** possono essere **concessi** a imprese che erano già **in difficoltà** alla data del **31/12/2019**;
- possono essere concessi **entro e non oltre il 31/12/2020**; per gli aiuti concessi sotto forma di **agevolazioni fiscali**, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la **data** in cui deve essere **presentata** da parte del beneficiario la **dichiarazione fiscale** relativa all'annualità **2020**;
- la loro concessione è subordinata all'adozione della **decisione di compatibilità da parte della Commissione europea**; a tal fine il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del decreto, a notificare gli articoli dal 54 al 60, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea);
- in deroga alla normativa europea sugli aiuti di stato, **possono accedere** agli aiuti di cui al quadro temporaneo della Commissione europea, solo per il periodo di vigenza dello stesso, anche le **imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali e incompatibili non rimborsati, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato**, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

23



Disciplina degli aiuti alle imprese

Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art.54)

L'art. 54 del DL Rilancio prevede che le **Regioni**, le **Province autonome**, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli **altri enti territoriali**, le **Camere di commercio** possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della **sezione 3.1 «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» della Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020**, alle seguenti condizioni:

- fino ad un importo di **800.000 euro per impresa**; per le imprese del **settore della pesca e dell'acquacoltura** il limite scende a **120.000 euro per impresa**, mentre per le imprese del **settore della produzione primaria di prodotti agricoli** il limite è fissato a **100.000 euro per impresa**; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- sotto forma di **sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento** o in altre forme, quali **anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni**;
- gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato; gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

24



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art.55)

L'art. 55 del DL Rilancio prevede che le **Regioni**, le **Province autonome**, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli **altri enti territoriali**, le **Camere di commercio** possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della **sezione 3.2 «Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti» della Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020**, alle seguenti condizioni:

- le **garanzie** riguardano sia **prestiti per gli investimenti** sia **prestiti per il capitale di esercizio**;
- le garanzie sono concesse a favore delle imprese **in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati** all'esercizio del credito in Italia;
- la durata della garanzia è limitata a un massimo di **sei anni**;
- i **premi di garanzia** sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente in relazione all'aumento della durata del prestito garantito;

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4° - 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

25



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art.55)

- **l'importo totale dei prestiti per beneficiario** non deve superare:
 - il **doppio della spesa salariale annua del beneficiario** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) **per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile**. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - il **25% del fatturato** totale del beneficiario nel **2019**;
- la **garanzia pubblica non deve eccedere**:
 - il **90%** del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato;
 - il **35%** del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita);
 - in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

26



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati su prestiti alle imprese(art.56)

L'art. 56 del DL Rilancio prevede che le **Regioni**, le **Province autonome**, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli **altri enti territoriali**, le **Camere di commercio** possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della **sezione 3.3 «Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti» della Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020**, alle seguenti condizioni:

- gli aiuti riguardano sia **prestiti per gli investimenti** sia **prestiti per il capitale di esercizio**;
- sono concessi a favore delle imprese **in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati** all'esercizio del credito in Italia;
- la durata del finanziamento è limitata a un **massimo di sei anni**;
- i prestiti possono essere concessi a un **tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base** (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, **più i margini per il rischio di credito** indicati nella seguente tabella, con un **minimo di 10 punti base** annui.

Tipo di beneficiario	Margine per il rischio di credito per il 1° anno	Margine per il rischio di credito per il 2°-3° anno	Margine per il rischio di credito per il 4°-6° anno
PMI	25 punti base ⁽¹⁾	50 punti base ⁽¹⁾	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

27

Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati su prestiti alle imprese(art.56)

- **l'importo totale dei prestiti per beneficiario** non deve superare:
 - il **doppio della spesa salariale annua del beneficiario** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) **per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile**. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - il **25% del fatturato** totale del beneficiario nel **2019**;

28

Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti sotto forma di garanzie e di tassi d'interesse agevolati sui prestiti alle imprese (artt.54-55)

- **non** possono essere **cumulati per lo stesso prestito sottostante** gli aiuti sotto forma di **garanzie su prestiti alle imprese** (sezione 3.2 della Comunicazione) **con gli aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti** (sezione 3.3 della Comunicazione); gli aiuti **possono essere cumulati per prestiti differenti** purché l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie previste per le due forme di aiuto; è possibile che lo stesso beneficiario si avvalga di più aiuti sotto forma di garanzie su prestiti oppure sotto forma di tassi d'interesse agevolati, purché l'ammontare dei prestiti non superi le soglie di importo previste per le due tipologie di aiuti;
- gli aiuti sotto forma di garanzie e tasi d'interesse agevolati **non** si applicano a **prestiti preesistenti**;
- il **soggetto finanziatore deve trasferire i vantaggi** della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti **ai beneficiari finali**, in termini di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Tale previsione è volta ad evitare che gli aiuti pubblici alle imprese si traducano in vantaggi indiretti per gli enti creditizi o altri enti finanziari, oltreché a limitare la distorsione della concorrenza. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

29

Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art.57)

L'art. 57 del DL Rilancio prevede che le **Regioni**, le **Province autonome**, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli **altri enti territoriali**, le **Camere di commercio** possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della **sezione 3.6 «Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19» della Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020**, alle seguenti condizioni:

- gli aiuti riguardano **progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti**: ricerca sui vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari;
- gli aiuti sono concessi sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali**;
- i **costi ammissibili** possono riguardare **tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata**; per i **progetti avviati prima del 1° febbraio 2020** che non siano insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, i costi ammissibili sono **solo i costi supplementari** relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

30

Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art.57)

- l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario **può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale** e non supera **l'80 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale**; l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese;
- il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio Economico Europeo (SEE).

31



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art.58)

L'art. 58 del DL Rilancio prevede che le **Regioni**, le **Province autonome**, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli **altri enti territoriali**, le **Camere di commercio** possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della **sezione 3.7 «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling» della Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020**, alle seguenti condizioni:

- gli aiuti sono concessi per la **costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling** necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati;

32



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art.58)

- gli aiuti sono concessi sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali** oppure di **garanzia a copertura delle perdite** (concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente);
- i **costi ammissibili** corrispondono ai **costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture** di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti; per i **progetti avviati prima del 1° febbraio 2020**, sono ammissibili all'aiuto **solo i costi supplementari** relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;
- l'intensità di aiuto non supera il **75% dei costi ammissibili**; l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;

33



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art.58)

- **il progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto.** Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;
- il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato;
- le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli.

34



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art.59)

L'art. 59 del DL Rilancio prevede che le **Regioni**, le **Province autonome**, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli **altri enti territoriali**, le **Camere di commercio** possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della **sezione 3.8 «Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19» della Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020**, alle seguenti condizioni:

- gli aiuti agli investimenti sono concessi per la **produzione di prodotti connessi al COVID-19**, quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati;
- gli aiuti sono concessi sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali** oppure di **garanzia a copertura delle perdite** (concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente);

35

Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art.59)

- i **costi ammissibili** riguardano tutti i **costi d'investimento necessari per la produzione** dei prodotti connessi al COVID-19 e i **costi di collaudo** dei nuovi impianti di produzione; per i **progetti avviati prima del 1° febbraio 2020**, sono ammissibili all'aiuto **solo i costi supplementari** relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;
- l'intensità di aiuto non supera **l'80% dei costi ammissibili**; l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;
- **il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto**. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

36

Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art.57), per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art.58), per gli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art.59)

- gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, gli aiuti per la ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e gli aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling **non possono essere cumulati tra loro**, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti per la ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 **possono** invece **essere combinati** con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di intensità dell'aiuto. Mentre, gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 e gli aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling **non possono essere combinati** con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

37



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia COVID-19 (art.60)

L'art. 60 del DL Rilancio prevede che le **Regioni**, le **Province autonome**, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli **altri enti territoriali**, le **Camere di commercio** possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della **sezione 3.10 «Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19» della Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020**, alle seguenti condizioni:

- sono concessi al fine di **contribuire ai costi salariali**, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad **evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19**;
- sono concessi sotto forma di regimi destinati alle **imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni**, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19;
- la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa **per un periodo non superiore a dodici mesi** a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto; l'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020;

38



Disciplina degli aiuti alle imprese

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia COVID-19 (art.60)

- La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l' **80% della retribuzione mensile lorda** (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario;
- La sovvenzione per il pagamento dei salari **può essere combinata** con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere, inoltre, combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

39

 PASSEPARTOUT.
Software e servizi gestionali

DL RILANCIO
—
MISURE FISCALI

—
Mevio Martelli

 PASSEPARTOUT.
Software e servizi gestionali

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 84 DL n. 34 del 19-05-2020)

Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 27 del D.L. n. 18/2020 viene riconosciuta senza presentare un'ulteriore istanza, un'indennità anche per il mese di **aprile**, pari a **600** euro (co. 1).

E' riconosciuta un'indennità per il mese di **maggio** pari a **1.000** euro:

- ai liberi professionisti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del D.L. (19/05/2020), iscritti alla Gestione Separata INPS, che hanno subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019; tali soggetti dovranno autocertificare il nuovo requisito all'INPS (co. 2). *N.B.: Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel predetto periodo e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.*
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), iscritti alla Gestione Separata INPS, che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del D.L. (19/05/2020) (co. 3);

Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

41



MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza COVID-19 (Art. 84 DL n. 34 del 19-05-2020)

Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 28 (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) del D.L. n. 18/2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza, viene riconosciuta senza presentare un'ulteriore istanza, un'indennità anche per il mese di **aprile**, pari a **600** euro (co. 4).

Il bonus di **600** euro rinnovato ad **aprile** (co. 5), spetta:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) che hanno cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1 gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purché gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

A favore dei sopracitati soggetti, per il mese di **maggio** l'indennità è elevata a **1.000** euro; a riguardo è richiesto che oltre alla cessazione del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2019 – 17/03/2020, gli stessi non siano titolari di pensione/rapporto di lavoro dipendente/NASPI al 19/05/2020 (co. 6).

42

Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 30 del d.l. n. 18/2020, è erogata per il mese di **aprile** un'indennità pari a **500** euro (co. 7).



MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

D.M. 30/04/2020 n. 10 – Lavoratori Stagionali, Occasionali e Intermittenti

Per il mese di **marzo** è erogata una indennità di **600** euro:

- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo;
- ai intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra l'1/1/2019 e il 23/02/2020 siano stati titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23/02/2020; per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 23/02/2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23/02/2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità è erogata dall'INPS previa domanda.

43



MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza COVID-19 (Art. 84 DL n. 34 del 19-05-2020)

Per i soggetti di cui al D.M. n. 10 del 30/04/2020 per il mese di **aprile** e **maggio** è erogata una indennità di **600** euro (**co. 8**); tali soggetti non devono alla data di presentazione della domanda, avere un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e titolari di pensione.

Per i mesi **aprile** e **maggio** è riconosciuta una indennità di **600** euro per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, art. 38 D.L. 18/2020 (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo), da cui è derivato un reddito non superiore a euro 50.000 e non titolari di pensione purché non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (**co. 10**). L'indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al predetto Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

L'indennità non spetta a maggio agli operai agricoli a tempo determinato e agli iscritti alla Gestione Speciale dell'AGO.

N.B.: Si segnala che il DL "Rilancio" ha introdotto un termine finale per la presentazione delle domande per le indennità di marzo 2020, di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020. Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si decade dalla possibilità di richiedere le predette indennità. Il 3 giugno 2020 è, quindi, l'ultimo giorno per presentare la domanda per l'indennità di marzo 2020.

44



MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Collaboratori sportivi (Art. 98 DL n. 34 del 19-05-2020)

Viene riconosciuta un'indennità, in automatico anche per il mese di **aprile** e **maggio**, pari a **600** euro, a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per il mese di marzo, di cui all'art. 96 D.L. 18/2020 (titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del Tuir, già in essere dal 23/02/2020 presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche); l'indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi è erogata da Sport e Salute S.p.A.. Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell'Autorità delegata in materia di sport.

45



MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Fondo per il reddito di ultima istanza (Art. 78 DL n. 34 del 19-05-2020)

Anche per il mese di **aprile** e **maggio** sembra essere riconosciuta un'indennità ai soggetti di cui all'art. 44 D.L. 18/2020, fra cui i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.

Le modalità di attribuzione dell'indennità sono state definite con un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, in data 28/03/2020.

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi/professionisti che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018:

- un reddito complessivo non superiore a € 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- un reddito complessivo compreso tra € 35.000 e € 50.000 e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E' abrogato l'art. 34, D.L. 23/2020 che prevedeva di poter usufruire dell'indennità unicamente ai lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla Cassa di previdenza.

Per la definizione dell'importo cui ammonterà l'indennità per i prossimi mesi e degli ulteriori requisiti per la sua spettanza, sarà necessaria l'adozione di un ulteriore decreto attuativo.

N.B.: l'art. 86 d.l. 34/2020 prevede che l'indennità di cui all'art. 78 non è cumulabile con l'indennità di all'articolo 44. Per cui una norma (art. 78) rfinanzia la misura di marzo accordando il bonus anche per aprile e maggio, mentre un altro articolo (art. 86) rende l'indennizzo già erogato incompatibile con quello dei mesi successivi. Aspettiamo chiarimenti.

46



BANDO INVITALIA – RIMBORSO SPESE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Art. 43 L. n. 27 del 24-04-2020

Impresa Sicura è il bando di Invitalia per rimborsare le imprese che hanno acquistato DPI ai propri dipendenti tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda.

Possono partecipare al bando tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, forma giuridica e settore economico di attività che, alla data di presentazione della domanda di rimborso abbiano i seguenti requisiti:

- siano regolarmente costituite e iscritte come «attive» al Registro delle Imprese;
- abbiano sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- siano in pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il rimborso è ottenibile nelle misure stabilite dal bando e in particolare 500 euro per ciascun addetto e fino a un massimo di 150mila euro per impresa. Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile che ammonta in totale a 50 milioni di euro.

I beni agevolabili sono i seguenti:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

47



BANDO INVITALIA – RIMBORSO SPESE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Art. 43 L. n. 27 del 24-04-2020

La procedura per ottenere il rimborso è la seguente:

- Prima fase, prenotazione del rimborso inviando domanda dall'11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato;
- Seconda fase, pubblicazione sul sito Invitalia dell'elenco delle prenotazioni ammesse e in ordine cronologico e di quelle non ammissibili;
- Terza fase, nell'elenco delle imprese ammesse sarà annotato un invito a presentare ulteriore domanda di rimborso con le modalità previste dal bando ossia dalle ore 10.00 del 26/05/2020 alle ore 17.00 dell'11/06/2020 attraverso la procedura informatica che verrà attivata sul sito web dell'Agenzia.

Bando Impresa Sicura					
Prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso					
Ordine di acquisizione	Data/ora Prenotazione	Codice fiscale Impresa	Importo richiesto (€)	Esito Prenotazione	
1	11/05/2020 09:00:00.000237			Ammissa	3.148 11/05/2020 09:00:01.046238
2	11/05/2020 09:00:00.000512			Ammissa	3.149 11/05/2020 09:00:01.046578
3	11/05/2020 09:00:00.000721			Ammissa	3.150 11/05/2020 09:00:01.046749
4	11/05/2020 09:00:00.002073			Ammissa	
5	11/05/2020 09:00:00.002276			Ammissa	
6	11/05/2020 09:00:00.002942			Ammissa	
7	11/05/2020 09:00:00.003532			Ammissa	
8	11/05/2020 09:00:00.005439			Ammissa	
9	11/05/2020 09:00:00.005726			Ammissa	
10	11/05/2020 09:00:00.007025			Ammissa	
11	11/05/2020 09:00:00.008929			Ammissa	
12	11/05/2020 09:00:00.008975			Ammissa	
13	11/05/2020 09:00:00.009213			Ammissa	
14	11/05/2020 09:00:00.011481			Ammissa	
15	11/05/2020 09:00:00.013065			Ammissa	
16	11/05/2020 09:00:00.014182			Ammissa	
17	11/05/2020 09:00:00.014186			Ammissa	
18	11/05/2020 09:00:00.014188			Ammissa	

Complessivamente sono state inviate 249.681 prenotazioni, di cui 208.826 valide, per un importo richiesto complessivo pari a 1.207.561.075 euro.

48



DETRAZIONE DEL 110% (C.D. SUPERBONUS)

Art. 119 D.L. n. 34 del 19-05-2020

Viene riconosciuta una detrazione del **110%**, da ripartire in **5 quote annuali di pari importo**, per le spese sostenute dall'**1/07/2020 al 31/12/2021**, per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- **Intervento di isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; *Limite di spesa 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;*
- **Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18/02/2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geometrici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione; *Limite di spesa 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;*
- **Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione; *Limite di spesa 30.000 per gli edifici unifamiliari;*

La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra (esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari).

49



DETRAZIONE DEL 110% (C.D. SUPERBONUS)

Art. 119 D.L. n. 34 del 19-05-2020

La detrazione si applica agli interventi effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi previsti da futuri decreti; questi requisiti minimi devono consentire il *miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio od ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.*

50



DETRAZIONE DEL 110% (C.D. SUPERBONUS)

Art. 119 D.L. n. 34 del 19-05-2020

E' elevata la detrazione al 110% per le spese sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2021 per gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. «**sismabonus**» (co. 1-bis a 1-septies dell'art. 16 D.L. 63/2013).

Per le spese sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR è elevata al 110%, per gli **interventi di recupero edilizio spettante per l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismica che consentono di beneficiare della detrazione del 110%.

Se congiuntamente con uno degli interventi di riqualificazione energetica, che consente di usufruire della detrazione del 110%, vengono installate **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, la detrazione di cui all'art. 16-ter del D.L. 63/2013 è elevata al 110%.

51



CESSIONE DETRAZIONE/SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Art. 121 D.L. n. 34 del 19-05-2020

Per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
- per la **trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

52



CESSIONE DETRAZIONE/SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Art. 121 D.L. n. 34 del 19-05-2020

I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta per le seguenti tipologie di interventi agevolati, in luogo dell'utilizzo diretto, posso optare per la relativa cessione degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti finanziari o altri intermediari:

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. In particolare, interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia o effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- **riqualificazione energetica** di cui all'art. 14 de D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di **misure antisismiche** di cui all'art. 16 co. 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019 (c.d. «**bonus facciate**»);
- **installazione di impianti solari fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- **Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-ter del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

53



CREDITO IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Art. 120 D.L. n. 34 del 19-05-2020

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- associazioni, Fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore;
- i soggetti esercenti attività d'impresa in luoghi aperti al pubblico di cui all'allegato 1;
- gli esercenti arti e professioni in luoghi aperti al pubblico di cui all'allegato 1.

Nell'allegato 1 rientrano ad esempio: bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei, ecc...

Sono agevolabili, limitatamente al periodo d'imposta 2020, tutte le spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19 e compresi:

- lavori edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
- per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- per l'acquisto di arredi di sicurezza;
- nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad **investimenti di carattere innovativo** quali lo sviluppo o l'acquisto di **strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa**;
- per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

54



CREDITO IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Art. 120 D.L. n. 34 del 19-05-2020

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto nella misura del **60%** delle suddette spese di sanificazione, fino ad un massimo di **80.000** euro per ciascun beneficiario;
- tale beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese (es. credito d'imposta per la sanificazione), comunque, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione;

Le modalità per la cessione del credito di imposta saranno definitive in un decreto da emanarsi entro 30 giorni cioè entro il 18 giugno 2020.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà individuare ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1 dell'art 120.

55



CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO

Art. 125 D.L. n. 34 del 19-05-2020

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti.

Sono agevolabili, limitatamente al periodo d'imposta 2020, le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto nella misura del **60%** delle suddette spese di sanificazione, fino ad un massimo di **60.000** euro per ciascun beneficiario;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa o in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Direttore Ade devono essere stabilite le modalità e i criteri di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

56



CESSIONE CREDITI DI IMPOSTA PER EMERGENZA COVID-19

Art. 122 D.L. n. 34 del 19-05-2020

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2021, è data la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamati di seguito, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti sono i seguenti:

- **Credito d'imposta per botteghe e negozi** di cui all'articolo 65 d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla l. 27/2020;
- **Credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
- **Credito d'imposta per sanificazione** degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125;
- **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'articolo 120.

I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal soggetto cedente.

Con provvedimento del direttore Ade sono definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

57



SOPPRESSIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA PER IVA E ACCISE

Art. 123 D.L. n. 34 del 19-05-2020

E' stato abrogato l'articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014 e l'articolo 1, comma 2, della legge n. 145/2018.

In particolare sono eliminati definitivamente, a decorrere dall'anno 2021, le clausole in materia di IVA e accisa che negli anni successiva alla loro introduzione, sono state più volte sterilizzate, in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di ulteriori interventi normativi.

Sono dunque cancellati:

- gli aumenti dell'IVA previsti dalla legislazione vigente, che portavano l'aliquota ordinaria dal **22%** al **25%** dal **2021** e al **26,5%** dal **2022** e l'aliquota dal **10%** al **12%** dal 1 gennaio **2021**.
- l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

58



RIDUZIONE ALIQUOTA IVA – CESSIONE DPI COVID-19

Art. 124 D.L. n. 34 del 19-05-2020

I DPI anti covid sono stati inseriti nella Tabella A, parte II-bis (**Aliquota 5%**) allegata al DPR 633 del 26 ottobre 1972 tramite il nuovo comma 1-ter, nell'elenco dei dispositivi, a titolo esemplificativo vi rientrano: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, monitor multiparametrico anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile e altri, detergenti disinfettanti per mani, strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche, ecc...

Esclusivamente per gestire l'emergenza da COVID-19, le cessioni di detti beni e degli altri indicati nel presente articolo, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono **esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti** e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/72.

«...e dell'articolo 68, primo comma, lettera c) del DPR n. 633/72, sino al 31/12/2020, le importazioni dei suddetti beni sono esenti dall'IVA, con diritto di detrazione in dichiarazione ove fosse già stata assolta. A decorrere dal 1/01/2021, all'importazione dei beni sopra elencati si applicherà l'aliquota IVA del 5%» (Nota n. 152373 del 21/05/2020 Agenzia delle Dogane).

59


 PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali


PASSEPARTOUT®
Software e servizi gestionali

DL RILANCIO

— VERSAMENTI SOSPESI, PROROGHE E RINVII

— Elena Venturini


 PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

VERSAMENTI SOSPESI

Le **sospensioni** dei versamenti sono disciplinate da:

- Decreto MEF del 24 febbraio
- DL n. 9 del 02 marzo
- DL n. 18 (Cura Italia) del 17 marzo, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile
- DL n. 23 (Liquidità) del 08 aprile

Ciascun decreto differenzia le sospensioni sulla base di **criteri diversi**.

61



RIPRESA VERSAMENTI

ART. 126 e 127

Con il nuovo DL 34 del 19 maggio (DL Rilancio) viene **unificato e differito** il termine per effettuare i versamenti sospesi.

I versamenti sospesi, dovranno essere effettuati:

- Senza applicazione di interessi e sanzioni
- In un'unica soluzione entro il 16 settembre
- Mediante rateizzazione mensile (massimo **4 rate** di pari importo) con versamento della prima rata entro il 16 settembre

62



SOSPENSIONI

Residenti **Comuni** di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano Somaglia, Terranova, Vò.

SCADENZE da MARZO	SCADENZE APRILE	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
TUTTI i versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi		Decreto MEF 24/02	Art. 62 c.5 DL 18, modificato dall'art.127 c.1 lett b) DL 34
	Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi	Art. 5 DL 9	Art. 1 c.2 L 27 integrato da Art.126 c.3 DL 34

63


 PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

SOSPENSIONI

Settori maggiormente colpiti

SCADENZE MARZO	SCADENZE APRILE	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi IVA	Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi IVA	Art.61 c.1-2 DL n.18	Art. 61 c.4 DL 18, riscritto dall'art.127 c.1 lett a) n.1 DL 34

Federazioni **sportive** nazionali, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive professionistiche e dilettantistiche

SCADENZE MARZO	SCADENZE da APRILE a GIUGNO	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi IVA	Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi	Art.61 c.5 DL n.18, riscritto da art.127 c.1 lett a) n.2 DL 34	Art.61 c.5 DL n.18, riscritto da art.127 c.1 lett a) n.2 DL 34

64


 PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

SOSPENSIONI

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni

SCADENZE MARZO	SCADENZE APRILE	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi IVA		Art.62 c.2 DL n.18	Art. 62 c.5 DL 18, modificato dall'art.127 c.1 lett b) DL 34

Residenti **province** di: Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, Brescia.

SCADENZE MARZO	SCADENZE APRILE	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
IVA		Art.62 c.3 DL n.18	Art. 62 c.5 DL 18, modificato dall'art.127 c.1 lett b) DL 34

65

SOSPENSIONI

Soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni** con **diminuzione fatturato del 33%**

SCADENZE APRILE	SCADENZE MAGGIO	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, IVA <u>Riduzione fatturato di marzo</u>	Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, IVA <u>Riduzione fatturato di aprile</u>	Art.18 c.1-2 DL 23	Art.126 c.1 DL 34

Soggetti con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni** con **diminuzione fatturato del 50%**

SCADENZE APRILE	SCADENZE MAGGIO	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, IVA <u>Riduzione fatturato di marzo</u>	Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, IVA <u>Riduzione fatturato di aprile</u>	Art.18 c.3-4 DL 23	Art.126 c.1 DL 34

66

SOSPENSIONI

Residenti province di: Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, Brescia con **riduzione fatturato del 33%**

SCADENZE APRILE	SCADENZE MAGGIO	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
IVA <u>Riduzione fatturato di marzo</u>	IVA <u>Riduzione fatturato di aprile</u>	Art.18 c.6 DL 23	Art.126 c.1 DL 34

Soggetti con data **inizio attività** successiva al 31 marzo 2019

SCADENZE APRILE	SCADENZE MAGGIO	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, IVA	Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, IVA	Art.18 c.5 DL 23	Art.126 c.1 DL 34

67

SOSPENSIONI

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività d'interesse generale e non in regime d'impresa

SCADENZE APRILE	SCADENZE MAGGIO	SOSPENSIONE	RIPRESA VERSAMENTO
Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi	Rit. Lavoro dipendente Contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi	Art.18 c.6 DL 23	Art.126 c.1 DL 34

68

SOSPENSIONE RITENUTE AUTONOMI E AGENTI

Art. 62 c 7 DL 18, poi abrogato e sostituito dall'art. 19 DL 23

Il **sostituto d'imposta** può non operare le ritenute su lavoro autonomo e altri redditi (art.25 DPR 600/73) e le ritenute su provvigioni (art. 25bis DPR 600/73) sui compensi/ricavi pagati nel periodo che vai **dal 17 marzo al 31 maggio**, a condizione che il percipiente:

- ✓ abbia il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- ✓ abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente;
- ✓ nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

69



SOSPENSIONE RITENUTE AUTONOMI E AGENTI

L'art.126 c.2 del DL 34 prevede il **differimento al 16 settembre** del versamento da parte del **percipiente** (lavoratore autonomo o agente) con le stesse modalità previste per i versamenti sospesi.

La circolare 8 del 3 aprile ha precisato che i percipienti effettueranno il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

70



VERSAMENTI CONTROLLI AUTOMATICI

ART. 144

Sospesi i versamenti delle somme dovute a seguito dei **controlli automatici e formali**, comprese le rateazioni in corso, in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo ed il 31 maggio**.

Il versamento dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per gli altri versamenti sospesi.

Slittando solo le somme che scadono nel periodo indicato, si "sballa" il piano di dilazione.

ES: 3 rate trimestrali a febbraio, maggio e agosto:

Rata 1	febbraio	versata 29 febbraio
Rata 2	maggio	versata 16 settembre
Rata 3	agosto	versata 31 agosto

71



TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

ART. 140

Prorogato fino al **01 gennaio 2021** il periodo di non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico.

Per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. Ottici e Farmacie), è prorogato al 1° gennaio 2021 il termine per adeguare i Registratori Telematici, al fine di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

72



TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Per i soggetti che si avvalgono della moratoria resta fermo l'**obbligo**:

- di emettere di scontrini e ricevute fiscali;
- di trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019;

Tale trasmissione ricade nella sospensione degli adempimenti fiscali di cui all'art.62 c.1 e c.7 del DL 18 (invii del 31/03 - 30/04 - 31/05 differiti al 30/06).

73



TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

SOGGETTI GIA' DOTATI DI REGISTRATORE TELEMATICO

- Nel periodo di **chiusura** non occorre fare nulla, né sull'RT, né in termini di comunicazioni all'Ade
- Stesse procedure per le chiusure ordinarie: al primo invio dopo la riapertura **l'RT certifica l'assenza di corrispettivi nei giorni di chiusura.**

In alternativa, durante la chiusura, l'esercente può cambiare lo stato del registratore telematico da "in servizio" a "fuori servizio" dentro l'area riservata del sito Fatture e Corrispettivo.

Alla riapertura, sarà il registratore stesso a comunicare automaticamente all'Agenzia delle entrate la variazione dello stato da "fuori servizio" a "in servizio".

74



TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

SOGGETTI GIA' DOTATI DI REGISTRATORE TELEMATICO

- Per le attività **aperte**, permane l'obbligo di trasmissione giornaliera dei corrispettivi entro 12 giorni

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la guida «L'emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici» con utili indicazioni da porre in essere in caso di guasti e malfunzionamenti degli apparecchi nel periodo di chiusura.

75



LOTTERIA SCONTRINI

ART. 141

- **Rinviata al 1 gennaio 2021** la Lotteria degli Scontrini, prevista a partire dal 01 Luglio 2020.

Si ricorda che con Determinazione 6 marzo 2020, n. 80217, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità tecniche per le operazioni di estrazione, entità e numero dei premi.

76



PRECOMPILATE IVA

ART. 142

Rinviato al **01 gennaio 2021**, il servizio di messa a disposizione delle **precompilate IVA**.
L'Agenzia delle Entrate elaborerà di dati trasmessi a partire dal 01 gennaio 2021 per rendere a disposizione:

- Registri Iva
- Comunicazioni Liquidazioni IVA periodiche
- Dichiarazione IVA

Si ricorda che con il Provvedimento del 20 aprile 2020, n. 166579, l'Agenzia delle Entrate ha differito al 01 Ottobre 2020 l'entrata in vigore del **nuovo tracciato per la Fattura Elettronica** (nuove tipologie documento e nuove Nature). Dal 01 gennaio 2021 le fatture non conformi al nuovo tracciato saranno scartate.

77



LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA BOLLO

ART. 143

Rinviata al **01 gennaio 2021**, la procedura di liquidazione automatizzata dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Introduzione di una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

78



ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 50

Prorogato dal 30 giugno al **31 dicembre**, il termine per la consegna di beni strumentali ordinati entro il 31/12/19 (con corresponsione di acconto per almeno il 20%), che possono pertanto beneficiare del **superammortamento**.

ART. 133

Prorogata al **1° gennaio 2021** l'entrata in vigore:

- dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego - MACSI (c.d **plastic tax**);
- dell'imposta sul consumo delle **bevande edulcorate**.

ART. 145

Nel 2020, in sede di erogazione dei **rimborsi** fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

79



LIMITE COMPENSAZIONI

ART. 147

Per il 2020 è **incrementato** da 700.000 a **1 milione** il limite annuo dei crediti compensabili in F24.

- Permangono i vincoli e le formalità previste per potersi avvalere della compensazione.
- Permane il limite annuo di 250.000 euro per la compensazione in F24 dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del Modello REDDITI.

80





DL RILANCIO — L'ACCERTAMENTO ALLA LUCE DEI D.L. CURA ITALIA, LIQUIDITÀ, RILANCIO

—
Fabio Sozzi



SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Le norme e la prassi che si è susseguita riguardo alle attività di accertamento sono:

Artt.67-68 e art.83 del DL n.18 del 17-03-2020 – “Cura Italia”

Circolare n.4/E e n.5/E del 20-03-2020

Circolare n.6/E del 23-03-2020

Circolare n.8/E del 03-04-2020

Artt. 36 e 37 del DL n.23 del 08-04-2020 – “Liquidità”

Circolare n.11/E del 06-05-2020

Artt.149, 152, 154, 157, 158 del DL n.34 del 19-05-2020 – “Rilancio”

NEW



SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

L'EVOLUZIONE DEI TERMINI DAL DL "CURA ITALIA" AL DL "RILANCIO"

La finestra temporale in cui opera la sospensione è determinata dal DL "Cura Italia" che ha disposto il requisito temporale in cui opera la sospensione degli atti e/o versamenti che scadono dall' **08/03/2020 al 31/5/2020** .

Sospensioni e proroghe che erano assenti nei DL "Cura Italia" e "Liquidità" sono state inserite nel DL "Rilancio" e per alcuni aspetti la finestra temporale oggetto della proroga è stata estesa fino a tutto agosto.

L'iniziale proroga al 30/6/2020 viene ulteriormente posticipata al 16/09/2020 in unica soluzione o in forma rateale fino ad un massimo di 4 rate scadenti il 16 di ogni mese.

83


 PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Gli aspetti oggetto di proroga del DL "Cura Italia" e DL "Liquidità"

ADEMPIMENTO	SOSPENSIONE	TERMINI DI VERSAMENTO	RIFERIMENTO DL 18/2020
Avvisi di accertamento esecutivi	Dal 08/03/2020 al 11/05/2020		Art. 83 - Circolare 5/E
Cartelle di pagamento	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	Art. 68
Avvisi di addebito INPS	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	Art. 68
Dilazione somme iscritte a ruolo	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	Art. 68
Versamento accertamento con adesione	NESSUNA SOSPENSIONE/PROROGA	TERMINI ORDINARI	
Attività di accertamento degli uffici finanziari	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	----	Art. 67
Risposte a istanze e interpello	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	----	Art. 67

84


 PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI AGENZIA ENTRATE

La circolare 5/E dell'Agenzia ha ribadito che la **proroga dettata dall'art.68 del DL 18/2020 non si applica per gli avvisi di accertamento esecutivi, in quanto opera il solo art.83 del DL 18/2020.**

Il contribuente non beneficia così dei termini di proroga ma solo della sospensione dei termini.

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Se ci si avvale della domanda di accertamento con adesione si attiva la sospensione di 90 giorni; questo termine vale sia per il ricorso che per la scadenza di versamento (art.29 DL 78/2010).

Con la circolare 8/E, nella risposta al quesito 2.7, è stato indicato che, per l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito di notifica di un avviso di accertamento, si applicano cumulativamente sia *la sospensione del termine di impugnazione prevista al comma 3 dell'articolo 6, DLgs 218/1997, sia la sospensione prevista dall'art.83 del DL "Cura Italia".*

Questo orientamento è stato oggetto di conferma nell'art.158 del decreto "Rilancio".

La circolare n.11/E conferma che, qualora i termini ricadano nel mese di agosto, si aggiunge anche il periodo di sospensione feriale.

85



SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI / ADESIONI / INVITI AL CONTRADDITTORIO, LITI PENDENTI, VERBALI DI CONSTATAZIONE **NEW**

Se la scadenza degli atti suddetti ricade nel **periodo che va da 9/3/2020 al 31/5/2020** i versamenti possono avvenire entro il **16/9/2020**, in unica soluzione o pagate in 4 rate mensili di pari importo.

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI – TRIBUTI DI COMPETENZA AGENZIA ENTRATE

Acquiescenza art.15 DLgs. 218/1997 **NEW**

Applicando il principio di acquiescenza, ove prevista, il contribuente rinuncia all'impugnazione pagando la totalità delle somme (o la prima rata) entro il termine per il ricorso, fruendo così di una riduzione ad un terzo delle sanzioni.

Il Decreto Rilancio dispone che, **sempre per gli atti che decorrono dal 09/03/2020 al 31/05/2020 opera la sospensione e il versamento può essere effettuato entro il 16/9/2020.**

86



SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI – TRIBUTI DI COMPETENZA AGENZIA ENTRATE

Attenzione alle rate da acquiescenza che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020, in quanto la norma pone dei dubbi:

- ai sensi dell'art. 149 comma 4 del DL "Rilancio", lo slittamento è previsto per gli atti di cui al comma 3, ma tale comma riguarda non gli atti "definiti" ma quelli "definibili" per acquiescenza;
- per gli accertamenti esecutivi (automaticamente definibili mediante acquiescenza), l'art. 68 del DL "Cura Italia" (come modificato proprio dal DL "Rilancio") posticipa la sospensione dei versamenti al 31/08/2020 e, quindi, i termini di pagamento della prima rata/totalità delle somme non potranno scadere entro il 31.5.2020.

Definizione agevolata delle sanzioni art.17 del DLgs. 472/1997

NEW

Come per l'acquiescenza, anche in questo caso per il versamento delle somme dovute è applicabile la proroga al 16/09/2020 e la validità opera per la sola sospensione dei termini di versamento ricadenti nel periodo dal 09/03/2020 al 31/05/2020.

Le rate che scadono in momenti diversi non sono posticipate.

87

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

AVVISI DI ADDEBITO INPS

NEW

Gli avvisi di addebito INPS sono sospesi dal 8/3/2020 al 31/8/2020.

I versamenti vanno eseguiti entro il 30/9/2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

Da una prima lettura del DL "Rilancio" non sembrano rientrare nella proroga anche gli avvisi di addebito degli altri enti previdenziali, confermando le disposizioni introdotte con il DL "Cura Italia".

88

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

CARTELLE DI PAGAMENTO

I termini di versamento delle cartelle di pagamento sono rinviati al **30/09/2020** qualora l'emissione rientri tra il 8/3/2020 al **31/8/2020**.

La sospensione, inizialmente fissata al 31/5 dal DL "Cura Italia" è stato posticipata dall'art.154 del D.L. "Rilancio". Trattasi di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione
- avvisi di accertamento INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

89



SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

RATEAZIONE DELLE DILAZIONI DERIVANTI DALLA "PACE FISCALE" DL 119/2018

Sono sospese esclusivamente le rate ricadenti nel periodo 9/3/2020 – 31/5/2020. L'art.149, comma 4 del DL "Rilancio" ha disposto il rinvio al **16/9/2020**. È ammessa la rateazione in 4 rate mensili di pari importo.

RATEAZIONE DELLE DILAZIONI DA "ROTTAMAZIONE-TER" E "SALDO E STRALCIO" **NEW**

Il DL "Rilancio" dispone che le rate, scadenti nel 2020, delle dilazioni da "rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" sono prorogate al **10/12/2020**. **Attenzione, non sono previsti i 5 giorni di tolleranza nel ritardo di pagamento.**

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE **NEW**

Si applicava l'art.83 del DL "Cura Italia" per il perfezionamento della mediazione ("Remissione in termini"); per la conciliazione non vi era alcuna possibilità di sospensione.

L'art.149 del DL "Rilancio" ha disposto la proroga al **16/9/2020** (con possibilità di rateazione) i versamenti in scadenza nel periodo dal 9/3/2020 al 31/5/2020.

90



SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

ALTRI ATTI IMPOSITIVI

Altri atti, **che rientrano nella proroga dei versamenti al 16/9/2020**, con versamenti ricadenti nel periodo dal 8/3/2020 al 31/5/2020:

NEW

- avvisi bonari a seguito di liquidazione automatica o controllo formale (Art. 36-bis – Art. 36-ter DPR 600/74)
- Comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata
- Avvisi di liquidazione in materia di imposte di registro (dal 09/03/2020 al 31/05/2020)

La rateazione è ammessa fino a 4 rate mensili da versarsi il 16 di ogni mese. La proroga vale anche per le dilazioni già in essere, per le rate ricadenti nel periodo indicato.

Sono altresì sospesi i pignoramenti da stipendi e pensioni da parte dell'agente di riscossione dal 18/5/2020 fino al 31/8/2020 (pignoramento di un terzo).

Per dilazioni in essere al 8/03/2020 e per quelle presentate fino al 31/08/2020, la decadenza scatta nel caso di mancato pagamento di 10 rate, in luogo di 5 rate (art. 154, comma 1, lett. b), DL "Rilancio").

91

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

In base all'art. 67 del DL "Cura Italia" le attività di liquidazione, controllo, accertamento di riscossione e contenzioso "da parte degli uffici degli enti impositori" sono sospesi dal 8/3/2020 al 31/05/2020.

L'art.157 del DL "Rilancio" prevede, in prima analisi, **una proroga al 31 dicembre 2020 per l'emissione di tutti gli atti in scadenza tra il 8 marzo e il 31 dicembre 2020. Trattasi essenzialmente di:**

- atti di irrogazione della sanzione
- accertamenti infrannuali (imposta di registro)

Questi atti (in scadenza tra il 8 marzo e il 31 dicembre 2020) siano emessi a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2020.

Tuttavia la notifica deve avvenire entro tra il **1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**. Sostanzialmente è una proroga del termine di accertamento fino al 31 dicembre 2021 di tutto ciò che scade entro il 31 dicembre 2020 (non è una proroga di un anno).

ATTENZIONE: le modalità di applicazione della proroga dei termini della notifica è demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

92

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

25 maggio 2020 – ore 15:00



**DL RILANCIO:
SOSTEGNO ALLE
IMPRESE, INCENTIVI E
SOSPENSIONI**

